AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA N. 1160

del 22 dicembre 2020

Oggetto

Oggetto: Provvedimento di ordine volto all'attuazione di disposizioni di legge in materia di trasparenza - Adeguamento del sito *web* istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone alle previsioni del d.lgs. n. 33/2013

Riferimenti normativi

articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190; articolo 2bis, comma 2, lettera a) e articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Parole chiave

Ordine professionale - Obblighi di pubblicazione - Provvedimento di ordine

Massima

N.D.

Visti

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità «esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza»;

l'articolo 2bis, comma 2, in forza del quale "la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali";

l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale l'Autorità controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del citato decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con le regole sulla trasparenza;

il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, le modifiche introdotte all'art. 37 del d.lgs. 33/2013;

il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 - approvato con delibera del Consiglio n. 329 del 29 marzo 2017 e pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2017 - con il quale l'Autorità ha disciplinato, tra l'altro, all'art. 11 tra gli atti conclusivi del procedimento quello di ordine di procedere alla pubblicazione di documenti ed informazioni, ai sensi dell'art. 45 comma 1 del citato decreto;

la delibera n. 1310/2016 contenente le "*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*" ed il relativo Allegato 1;

la nota del 9 luglio 2020 con la quale, a seguito di segnalazione e di successiva, preliminare verifica del sito web dell'ente, venivano richieste dall'Autorità al RPCT dell'Ordine, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del Regolamento di vigilanza in materia di obblighi di pubblicazione, informazioni utili sulla non conformità della sezione «*Amministrazione Trasparente*» rispetto a quanto richiesto dal d.lgs. n. 33/2013 e dalla Delibera ANAC n. 1310/2016, nonché sulla mancata pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 33/2013 per i componenti del Consiglio e dei dati di cui agli artt. 15 e 23 del d.lgs. n. 33/2013;

la successiva nota del 24 novembre 2020 con la quale l'Autorità sollecitava il riscontro all'Ente;

la nota del 21 settembre 2020, con la quale il RPCT dell'Ordine rappresentava, in sintesi: che in relazione ai dati di cui all'art. 14, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 33/2013, i consiglieri dell'Ordine prestano il loro servizio a titolo gratuito, pertanto non sarebbe obbligatoria, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 14 d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione delle informazioni previste al comma 1 dello stesso articolo; quanto ai dati di cui all'art. 15 del d.lgs. cit., che il COA di Caltagirone non ha mai affidato all'esterno la complessiva gestione del servizio di assistenza legale pertanto non si è mai svolta né è stata mai necessaria alcuna gara di appalto in tal senso e che ogni qual volta si è presentata la necessità di affidare un incarico di assistenza legale lo si è fatto mediante deliberazione poi regolarmente pubblicata sul sito istituzionale (sito che, nel recente passato, sarebbe inoltre stato oggetto di attacchi informatici con perdita del materiale); che nella sezione AT del sito istituzionale risultano infine pubblicate tutte le deliberazioni con cui sono stati attribuiti incarichi di consulenza, assistenza e rappresentanza dell'Ente, ivi comprese le spese liquidate per le prestazioni svolte; che con riferimento ai dati relativi ai provvedimenti ex art. 23 cit., gli unici servizi affidati a terzi di cui si avvale l'ente sono relativi ad una società di informatica, alla fornitura del Servizio di Gratuito Patrocinio Telematico e ad una società di servizi cui è affidata la pulizia dei locali dell'Ordine. In riferimento a detti affidamenti sono state pubblicate sul sito le deliberazioni di scelta del contraente ad eccezione di quella relativa alla società di servizi cui è affidata la pulizia dei locali, molto datata nel tempo, della quale ci si riservava la pubblicazione;

la verifica effettuata dall'Autorità in data 23 settembre 2020, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", dalla quale emergeva la non piena conformità della sezione «*Amministrazione Trasparente*» rispetto a quanto richiesto dal d.lgs. n. 33/2013 e dall'Allegato 1 alla Delibera ANAC n. 1310/2016, non essendo predisposte tutte le sotto-sezioni richieste, nonché il permanere delle seguenti criticità:

- con riferimento ai dati di cui all'art. 14, co. 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 33/2013, nella sezione AT era contenuta la precisazione che i Consiglieri dell'Ordine svolgono la propria funzione a titolo gratuito senza riconoscimento di indennità alcuna, essendo così esonerati dalla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 comma 1 e 1 bis del decreto legislativo n. 33/2013, ma mancava il riferimento alla normativa/atto regolamentare che prevede tale esclusione (cfr. sul punto Delibera ANAC n. 241/2017);
- quanto ai dati relativi ai consulenti e collaboratori, era riscontrata l'incompletezza dei dati (da pubblicare in tabelle) di cui all'art. 15, co. 1, del d.lgs. cit. Inoltre, come precisato anche nell'Allegato 1 alla Delibera 1310/2016, tali dati devono essere tenuti distinti dai dati sui pagamenti, da inserirsi invece nella diversa sotto-sezione denominata *Pagamenti dell'amministrazione*;
- con riferimento ai dati relativi ai provvedimenti, preso atto di quanto comunicato dal RPCT, appariva sufficiente, ai sensi dell'art. 23, la pubblicazione di un elenco dei provvedimenti, da aggiornare ogni sei mesi (Cfr. Allegato 1 alla delibera ANAC n. 1310/2016);

la nota del 28 settembre 2020 tramite la quale, a fronte delle carenze riscontrate in sede di verifica, si comunicava all'Ente l'avvio del procedimento di vigilanza, chiedendo agli organi di competenza l'adeguamento del sito *web* istituzionale alle previsioni del d.lgs. citato;

la successiva nota del 24 novembre 2020 con la quale l'Autorità sollecitava il riscontro all'Ente;

la nota del 30 novembre 2020, con cui il RPCT dell'ente comunicava, in sintesi, che: con riferimento all'Allegato 1 cit., si era creato il link "Amministrazione Trasparente" che contiene le sezioni atti generali (nella sezione "Atti generali" sono state pubblicate sottosezioni contenenti: a) "il piano triennale integrato per la prevenzione della corruzione", b) "il codice etico" e c) la "nomina del responsabile anticorruzione"), organizzazione, bilanci, consulenti e collaboratori, fornitori, personale, incarichi e pagamenti. In queste sezioni erano state create poi delle sottosezioni; quanto alla sotto-sezione Organizzazione, nel ribadire che i Consiglieri svolgono la loro funzione a titolo gratuito con rimborso spese in caso di trasferte istituzionali ai sensi del regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone, risultava pubblicato nella stessa pagina anche il regolamento; con riferimento ai dati di cui all'art. 15 co. 1 lett. a), b), e c), era stata creata la sottosezione "*consulenti e collaboratori*", dove sono indicati i soggetti esterni di cui il COA si avvale nell'esercizio delle proprie funzioni anche in ottemperanza degli obblighi fissati dalla legge. Nel caso di specie i consulenti di cui si avvale il COA sono soltanto tre (commercialista contabile; consulente del lavoro; responsabile privacy) e per ciascun consulente era stata pubblicata la delibera di incarico, il curriculum vitae e la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità; in ordine agli obblighi di cui all'art. 23 cit., si è ribadito che gli unici servizi affidati a terzi di cui si avvale il COA di Caltagirone sono relativi a una società di informatica, alla fornitura del Servizio di Gratuito Patrocinio Telematico e a una società di servizi cui è affidata la pulizia dei locali dell'Ordine. In riferimento a detti affidamenti sono state pubblicate sul sito, nella sottosezione "*Fornitori*", le deliberazioni di scelta del contraente ad eccezione di quella relativa alla società di servizi cui è affidata la pulizia dei locali, molto datata nel tempo, da ricercare in archivio e della quale ci si riservava pertanto la pubblicazione;

la verifica conclusiva del sito web effettuata in data 3 dicembre 2020, dalla quale è emerso il permanere di alcune criticità ed in particolare:

- la sezione AT non appariva predisposta del tutto correttamente, in quanto risultavano presenti soltanto sette sotto-sezioni, tra l'altro alcune non previste nell'Allegato 1 alla Delibera n. 1310/2016 (*Incarichi e pagamenti; Fornitori*);
- nella sotto-sezione *consulenti e collaboratori* risultavano pubblicati i dati di cui all'art. 15, comma 1, lett. a), b), d), per tre consulenti (nominativi inseriti nella specifica sotto-sezione), mentre per gli stessi mancavano i dati di cui alla lett. c). Inoltre, risultava predisposta un'altra sotto-sezione denominata *Incarichi e pagamenti*, non richiesta dall'Allegato 1 alla Delibera 1310/2016, contenente alcune delibere di nomina e/o di pagamento di alcuni legali;
- la sotto-sezione *Provvedimenti* non appariva presente, mentre risultava predisposta una sotto-sezione *Fornitori* in cui sono pubblicate soltanto due delibere (integralmente e non in elenco). Tale ultima sottosezione non è richiesta, in realtà, dal d.lgs. n. 33/2013 nè dalla Delibera ANAC n. 1310/2016;

Considerato

- che la struttura della sezione Amministrazione Trasparente deve seguire quanto indicato nella delibera ANAC n. 1310/2016 ed in particolare il suo Allegato 1, dove sono indicate e dettagliate le varie sottosezioni e cosa va in esse inserito:
- che le sottosezioni aggiuntive *Incarichi e pagamenti* e *Fornitori* non sono previste come obbligatorie e che dunque al fine di evitare confusione e duplicazione di dati possono essere rimosse, con

inserimento, però, delle relative informazioni nelle sottosezioni pertinenti secondo le forme e modalità di inserimento per queste ultime previste dal d.lgs. 33/2013 e dall'allegato 1 alla delibera n. 1310/2016; a titolo di esempio: le deliberazioni di scelta del contraente dovranno essere pubblicate, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 33/2013, nella sotto-sezione *Provvedimenti* che l'Ente dovrà dunque predisporre correttamente ma sotto forma di elenco; i dati inseriti nella sottosezione *Incarichi e pagamenti* andranno trasfusi nelle pertinenti sottosezioni (a seconda dei casi, in *Consulenti e collaboratori*, se di consulenze si tratta, su cui v. alinea successivo, ovvero in *Bandi di gara e contratti*, se di appalti si tratta), nelle forme previste dal d.lgs. 33/2013 e precisate dall'allegato 1 della delibera n. 1310/2016 per ciascuna sottosezione (ad esempio, per *Consulenti e collaboratori* si vedano gli elementi così come richiesti dai commi 1 e 2 dell'art. 15 del decreto 33/2013, da pubblicarsi in tabelle secondo quanto previsto dall'allegato 1, cit.);

- che quanto, in particolare, alla sottosezione *Consulenti e collaboratori*, ai fini di una sua corretta implementazione, è utile riepilogare quanto segue.

  La delibera n. 1310/2016 ha fornito prime indicazioni sulla pubblicazione degli incarichi di consulenza conferiti a soggetti esterni e non rientranti nell'ambito applicativo della disciplina prevista in materia di contratti pubblici. Nel predetto atto di indirizzo, infatti, è stato specificato, quale criterio di classificazione generale, che all'interno della sotto-sezione "*Consulenti e collaboratori*" di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33 del 2013 devono essere pubblicati i dati relativi agli incarichi e alle consulenze che non siano riconducibili al "Contratto di appalto di servizi" assoggettato alla disciplina dettata nel codice dei contratti (d.lgs. 50/2016) e che diversamente, qualora i dati si riferiscano ad incarichi riconducibili alla nozione di appalto di servizio, si applica l'art. 37 del d.lgs. 33/2013, prevedendosi la pubblicazione dei dati ivi indicati nella sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti" (cfr. § 5.1.).

  Successivamente nella FAQ 9.18 - tenendo conto anche delle Linee guida n. 12 del 2018 (delibera n. 907 del 24 ottobre 2018) nonché della sentenza della Corte di Giustizia, Sez. V, 6 giugno 2019 (avente ad oggetto l'esclusione dei servizi di arbitrato e di conciliazione e di determinati servizi legali di cui all'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24, dalle norme in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici) - l'Autorità ha ulteriormente chiarito che "*nel caso in cui siano attribuiti ad un professionista uno o più incarichi per la difesa e la rappresentanza dell'ente in relazione a singole controversie, l'amministrazione affida incarichi di patrocinio legale che possono essere inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, è tenuta, ai sensi dell'art. 15, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori". Tali incarichi costituiscono, infatti, contratti d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, e sono qualificati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come "contratti esclusi". Qualora, invece, l'amministrazione affidi all'esterno la complessiva gestione del servizio di assistenza legale, ivi inclusa la difesa giudiziale, ha luogo una procedura di appalto di servizi, con conseguente applicabilità dell'allegato IX del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In questo caso, in virtù di quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, dall'art. 1, co. 32, della l. n. 190/2012, nonché dal d.lgs. 50/2016, l'amministrazione appaltante deve pubblicare, relativamente a tali incarichi, le informazioni stabilite dalle norme richiamate nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti*".

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 22 dicembre 2020,

DELIBERA

L'adozione, nei confronti dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone, di un provvedimento di ordine di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito web, di tutte le informazioni e i dati obbligatori ai sensi del d.lgs. 33/2013 secondo la struttura ed i contenuti indicati nella delibera ANAC n. 1310/2016 e nel relativo Allegato 1, nei sensi di cui in motivazione.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ordine avrà cura di assicurare l'adeguamento al presente provvedimento di ordine, dandone riscontro a questa Autorità **entro 30 giorni** dal ricevimento della presente, all'indirizzo PEC protocollo@pec.anticorruzione.it.

In caso di mancato adeguamento dell'Ordine a quanto disposto con il presente atto, si procederà ai sensi dell'art. 20, comma 3, del sopra citato Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza.

Il presente provvedimento:

- è comunicato al RPCT, al Presidente e per conoscenza all'OIV o organismo con funzioni analoghe dell'Ordine, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza, nonché al segnalante;
- è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del citato Regolamento.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 gennaio 2021

Per Il Segretario verbalizzante Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente